

SCHEDA N°4
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CORRETTA
FORMAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
(Art. 8 bis L.R. 18/83 nel testo in vigore)

- I soggetti abilitati a promuovere l'accordo di programma di cui al 1° comma dell'art. 8 bis ai sensi dell'art. 27 della legge 8.5.1990, n° 142 sono:
 - ✓ il Presidente della Giunta regionale,
 - ✓ il Presidente della Provincia,
 - ✓ il Sindaco;
- Definizione della proposta di accordo di programma da parte dell'Ente promotore;
- Convocazione da parte dell'Ente proponente della conferenza dei servizi ai sensi per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma;
- Costituzione del comitato dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al quale compete quanto stabilito dal Comma 8 dell'art 8 bis L.R. 18/83, il comitato è presieduto rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco o dai rispettivi assessori competenti per materia se formalmente delegati.
Del Comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal presidente invitati a partecipare.
- Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Sottoscrizione dell'accordo di programma da parte di tutti i soggetti partecipanti all'accordo medesimo;
- Acquisizione del consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8 bis che abbiano partecipato all'accordo di programma;
- Decreto di approvazione dell'accordo di programma, da parte del Presidente della Giunta regionale, o dal Presidente della Provincia, o dal Sindaco o dai rispettivi assessori competenti per materia se formalmente delegati,
- Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del decreto di approvazione dell'accordo di programma, lo stesso ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o del Presidente della Giunta Provinciale;
- Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di notifica in questo caso si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio Comunale;

- Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del QRR o dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio Regionale;
- Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d'intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore.

Nota:

Le Amministrazioni Pubbliche che dispongono di progetti di OO.PP. comprese nei programmi delle Amministrazioni stesse e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, possono utilizzare le modalità di cui all'art. 27 della Legge 142/90, così come modificata dall'art. 17 della legge 15.5.1997 n° 127.